

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 27/02/2014**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36010-requisiti-di-fallibilit-e-valore-delle-rimanenze-in-bilancio>**

**Autore: Chiricosta Giovanni**

**Requisiti di fallibilità e valore delle rimanenze in bilancio**

# REQUISITI DI FALLIBILITA' E VALORE DELLE RIMANENZE IN BILANCIO

*Commento a Cass. Civ. 27/12/2013 n. 28667*

di Giovanni Chiricosta\*

Cassazione, Sezione Prima Civile, Presidente R. Rordorf, Relatore R.M. Di Virgilio, Sentenza 27 dicembre 2013, n. 28667

## **FALLIMENTO – REQUISITI DI NON FALLIBILITA' – RICAVI LORDI EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE FALL. – NOZIONE – RICOMPRESIONE DELLE RIMANENZE – ESCLUSIONE**

*Nella nozione “ricavi lordi”, indicata dall’art. 1, secondo comma, lett. b), legge fall., quale limite alla fallibilità dell’imprenditore, i quali non devono superare l’importo di euro duecentomila annui nei tre esercizi precedenti al deposito dell’istanza di fallimento, vanno ricomprese le voci di cui all’art. 2425, lettera A, nn. 1 e 5 cod. civ., mentre devono esserne escluse le voci di cui ai nn. da 2 a 4, ed in particolare le variazioni delle rimanenze<sup>1</sup>.*

Come è noto, tra i requisiti di fallibilità é richiesto, dall’art.1 L. Fall., il superamento della soglia di trecentomila euro di attivo patrimoniale o ricavi lordi per un ammontare annuo superiore a duecentomila euro<sup>2</sup>.

La nozione di attivo patrimoniale comprende tutte le attività dello stato patrimoniale del bilancio, sia le attività correnti (merci, crediti, liquidità) sia le attività fisse (capitale fisso, immobilizzazioni, ratei e risconti attivi etc.) ed indica il valore del capitale complessivamente investito nell’azienda, che coincide con le voci di attivo di cui all’art. 2424 CC.

---

<sup>1</sup> Su <http://www.ilfallimento.it/?p=947>

<sup>2</sup> Art. 1. *Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.* (<sup>1</sup>)

*Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.*

*Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:*

*a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;*

*b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;*

*c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*

*I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento., RD 16/3/1942 n.267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, in GU 6/4/1942 n.81*

Nella accezione di ricavi devono comprendersi tutte le componenti positive, costituite non solo dai corrispettivi del trasferimento dei prodotti, ma anche dagli altri ricavi che si pongono in rapporto di consequenzialità funzionale con l'attività tipica sociale e coincidono con le voci del conto economico di cui all'art. 2425 CC.

L'applicazione letterale di questo ultimo criterio, però, comporta l'inclusione tra i ricavi delle rimanenze di merci, che per l'impresa non costituiscono propriamente dei ricavi, né in senso tecnico né in senso proprio<sup>3</sup>.

Le rimanenze di merci infatti non sono dei ricavi, ma piuttosto uno storno di costi, trattandosi di merce comprata nell'esercizio in chiusura e non venduta nel corso dell'esercizio stesso.

E' possibile essere tratti in errore dalla definizione testuale della colonna dei ricavi del conto economico nella quale, secondo la tecnica contabile della "partita doppia", si riporta il totale dei ricavi sommandolo alle rimanenze finali di merci che, per l'appunto, non costituiscono dei ricavi

A tal proposito l'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce che *"sono componenti del Valore della produzione i ricavi di vendita dei prodotti p delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa. ...omissis... le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, se positive (ossia se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali, ndr) incrementano il valore della produzione, se negative, lo riducono"*<sup>4</sup>.

Secondo l'art. 2425 CC, inoltre, *Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:*

*A) valore della produzione:*

- 1. ricavi delle vendite e delle prestazioni;*
- 2. variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;*
- 3. variazione dei lavori in corso su ordinazione;*
- 4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;*
- 5. altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in corso esercizio.*

---

<sup>3</sup> A favore dell'inclusione nell'attivo Cass Civ. 29/7/2009 n. 17553, in *Mass. Giur. It.*, 2009: *"le rimanenze di magazzino debbano essere computate nell'attivo patrimoniale, come il valore di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'impresa, mentre nel passivo patrimoniale vanno computati i debiti eventualmente contratti per l'acquisto di quegli stessi beni. Sicchè, ove le merci acquistate e rimaste invendute non siano state ancora pagate ai fornitori, il loro valore sarà certamente controbilanciato dall'importo del debito ancora gravante sull'acquirente. Ma non si potrà comunque prescindere dall'iscrivere il loro valore tra le poste attive, come non si potrà prescindere dall'iscrivere tra le poste passive della situazione patrimoniale il debito eventualmente contratto per il loro prezzo"*

<sup>4</sup> OIC, Documento interpretativo n.1 al Principio Contabile 12, *"Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi"*

Come ben si vede la voce “ricavi delle vendite” è soltanto una delle voci che compone il conto economico, che ricomprende, per l’appunto, anche la voce “variazione delle rimanenze di prodotti”, voci che però, ai fini del calcolo sulla fallibilità dell’impresa, sono incompatibili fra loro, ed il cui cumulo può facilmente comportare il superamento dei limiti di fallibilità.

Il legislatore fallimentare nell’indicare i dati economici ai quali fare riferimento ha indicato, tra gli altri, il conto economico di cui all’art. 2425 CC, e in particolare al primo raggruppamento sub lett. A).<sup>5</sup>

Tale raggruppamento nomina, a fianco dei ricavi veri e propri, anche la variazione delle rimanenze di merce.

Dal punto di vista teleologico, ossia interpretando la norma seguendo lo scopo del legislatore, non possono ritenersi alla stessa stregua i proventi derivanti dalla vendita di merce con le rimanenze di magazzino, che proventi non sono affatto, ma bensì costi, e che vengono conteggiati nel conto economico solo per non penalizzare economicamente gli esercizi in cui vengono affrontati i costi di acquisizione, a fronte di quelli di vendita delle rimanenze stesse.

Una corretta applicazione della normativa fallimentare, interpretata nel suo complesso, comporta quindi l’esclusione delle rimanenze dal novero dei “ricavi lordi”.

Per analogia lo stesso ragionamento può applicarsi anche alla voce sub n.4), “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, che per l’appunto non possono essere considerati dei “ricavi”, almeno non nel senso richiesto dalla normativa fallimentare<sup>6</sup>.

---

#### 5 *Contenuto del conto economico*

- [1] *Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:*

##### A) *Valore della produzione:*

- 1) *ricavi delle vendite e delle prestazioni*
  - 2) *variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*
  - 3) *variazioni dei lavori in corso su ordinazione*
  - 4) *incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*
  - 5) *altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio*
- Totale*

6 V. Cass. Civ. 29/10/2010 n. 22146, in *Fallimento*, 2011, 4, 438, con n. di BADINI CONFALONIERI “*per ciò che concerne i presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento - dopo aver premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. Fall., per “investimenti nell’azienda” deve farsi riferimento al “capitale investito”, inteso come totale dell’attivo dello stato patrimoniale comprendente tutte le voci di cui all’art. 2424 cod. civ., cioè le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), l’attivo circolante (rimanenze, crediti, disponibilità liquide), ratei e risconti -, hanno osservato che: 1) quanto alle immobilizzazioni immateriali e, in particolare, all’avviamento, questo non può essere conteggiato nell’attivo, perchè non risulta acquisito dalla Società a titolo oneroso ... (omissis) ... 2) quanto alle immobilizzazioni materiali ... il legislatore, subordinando la fallibilità degli imprenditori commerciali al raggiungimento di una soglia minima di capitale investito, ha evidentemente perseguito lo scopo di limitare l’apertura di una procedura complessa e costosa come quella fallimentare ai casi in cui vi fossero beni di un certo rilievo da liquidare, in modo da evitare i cd. fallimenti antieconomici, nei quali l’attivo realizzato non è neppure sufficiente a coprire le spese di procedura. Se questa è la ratio legis, è del tutto evidente che ciò che rileva non è tanto il valore contabile di un bene, quanto il suo effettivo valore di mercato”*

\*Giovanni Chiricosta,  
Avv. del Foro di Enna,  
Specialista in Professioni Legali,  
Curatore Fallimentare  
<http://studiochiricostacrea.jimdo.com/>

#### BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

L. PANZANI, G. FAUCEGLIA , *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Wolters Kluwer Italia, 2009

P. CELENTANO, E. FORGILLO, *Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e negoziate delle crisi d'impresa dopo le riforme*, Wolters Kluwer Italia, 2008

U. APICE, S. MANCINELLI, *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Giappichelli Editore, 2012

ROSSI, *Il presupposto soggettivo del fallimento*, in *Giur. Comm.* 2006, II, 789

MARASÀ, *Prime notazioni sui presupposti soggettivi del fallimento nel nuovo art. 1 L.F.*, in *Riv. Dir. Comm.* 2006, I, 589